



PROVVEDIMENTI APPROVATI

Le nuove modalità di valutazione del rischio di evasione da parte dell'Agencia delle entrate

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Il diritto alla detrazione dell'Iva in caso di annullamento del numero identificativo del soggetto passivo

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Il riconoscimento dei costi di produzione in caso di accertamento di maggiori ricavi
La mutazione dei criteri di valutazione va indicata nel bilancio e nella nota integrativa
L'esenzione all'importazione è ammessa solo con l'effettiva immissione del bene nel deposito
L'indetraibilità dell'Iva in caso di operazioni inesistenti

GIURISPRUDENZA DI MERITO

La valutazione dell'inerenza dei costi

Le nuove modalità di valutazione del rischio di evasione da parte dell'Agenzia delle entrate

Agenzia delle entrate – Provvedimento 31 agosto 2018, n.197357

L'Agenzia delle entrate ha avviato la fase di sperimentazione della procedura di analisi del rischio di evasione per le società di persone e le società di capitali basata sull'utilizzo integrato delle informazioni comunicate dagli operatori all'Archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti in Anagrafe tributaria. La procedura individua le società di persone e di capitali per le quali, pur risultando sui conti correnti movimenti in accredito secondo le informazioni comunicate all'Archivio dei rapporti finanziari, per l'anno di imposta 2016 è stata:

- omessa la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette ed ai fini Iva;
- presentata la dichiarazione ai fini delle imposte dirette o ai fini Iva priva di dati contabili significativi.

I contribuenti individuati in base alla procedura di analisi del rischio di evasione sono potenzialmente selezionabili per l'effettuazione delle ordinarie attività di controllo.

[torna su](#)

Il diritto alla detrazione dell'Iva in caso di annullamento del numero identificativo del soggetto passivo

Corte di Giustizia – Sentenza del 12 settembre 2018, causa C-69/17

La Corte di Giustizia, in materia di Imposta sul valore aggiunto ha chiarito che, contrastano con il diritto comunitario le legislazioni degli Stati membri che non riconoscono il diritto alla detrazione dell'imposta, nel caso in cui sia stata assolta su acquisti effettuati da un soggetto passivo il cui numero identificativo Iva risultava temporaneamente annullato per la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali. In particolare, secondo la Corte, l'obbligo di identificazione Iva, di cui agli artt.213, 214 e 215 della direttiva del Consiglio, del 28 novembre 2006, n.2006/112/CE, costituisce un obbligo di natura formale e la sua inosservanza non può far venire meno il diritto alla detrazione nel caso in cui sussistano i requisiti sostanziali per il suo esercizio, al contrario può essere negata la detrazione dell'imposta (i) qualora l'inosservanza degli obblighi formali impedisca di fornire prova certa della sussistenza dei requisiti sostanziali, ovvero (ii) se il diritto viene invocato in maniera fraudolenta o abusiva.

[torna su](#)

Il riconoscimento dei costi di produzione in caso di accertamento di maggiori ricavi

Corte di Cassazione – Ordinanza del 7 settembre 2018, n.21828

La Corte di Cassazione, in un caso di accertamento induttivo di cui all'art.39, comma 2, del dpr 29 settembre 1973, n.600, e all'art.55, del Decreto Iva, ha chiarito che:

- la ripresa in aumento di maggiori ricavi, ai fini delle imposte dirette, non può prescindere dal riconoscimento di parte dei costi di produzione che ne hanno consentito la formazione;
- di contro, con riferimento ai profili Iva, a fronte dell'omessa fatturazione non si considera l'incidenza dei costi di produzione dei beni e servizi ceduti, in quanto, la base imponibile è costituita, ai sensi dell'art.13 del Decreto Iva, dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore.

[torna su](#)

La mutazione dei criteri di valutazione va indicata nel bilancio e nella nota integrativa

Corte di Cassazione – Sentenza del 7 settembre 2018, n.21809

La Corte di Cassazione, in tema di reddito d'impresa, ha chiarito che, ai sensi dell'art.110, comma 6 del Tuir, il contribuente è tenuto a comunicare all'Amministrazione finanziaria, la modifica dei criteri di valutazione e redazione del bilancio adottati nei precedenti esercizi. In particolare, secondo la Corte, tale comunicazione, fornita in dichiarazione dei redditi o in un apposito allegato, non sostituisce la necessaria e specifica informativa obbligatoria in nota integrativa, richiesta dall'art.2426 del Codice civile, e non ha valore ai fini della corretta individuazione dei criteri di valutazione delle merci.

[torna su](#)

L'esenzione all'importazione è ammessa solo con l'effettiva immissione del bene nel deposito

Corte di Cassazione – Ordinanza del 24 agosto 2018, n.21068

La Corte di Cassazione, in tema di Imposta sul valore aggiunto, e nello specifico in materia di depositi fiscali, di cui all'art.50-bis del dl 30 agosto 1993, n.331, ha chiarito che, l'esenzione dall'Iva all'importazione per l'ammissione in libera pratica di beni non comunitari presuppone l'effettivo immagazzinamento della merce, in quanto, la materialità del deposito, anche se non espressamente prevista dalla norma, è richiesta dalla corrispondente disciplina comunitaria dettata dagli artt.98-110 del Regolamento CEE del Consiglio 12 ottobre 1992, n.2913/92. Inoltre, ha aggiunto la Suprema Corte, il mancato immagazzinamento determina la responsabilità solidale al versamento dell'Iva all'importazione da parte di tutti i soggetti che abbiano concorso all'irregolare introduzione della merce.

[torna su](#)

L'indetraibilità dell'Iva in caso di operazioni inesistenti

Corte di Cassazione – Ordinanza del 24 agosto 2018, n.21063

La Corte di Cassazione, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che l'imposta relativa ad operazioni inesistenti è indetraibile, in quanto, il diritto del cessionario/committente alla detrazione dell'imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal cedente/prestatore, nell'esercizio di attività d'impresa, è soggetto a due condizioni, e in particolare, (i) che l'acquirente del bene rivesta la qualifica di imprenditore e (ii) che il bene acquistato sia inerente o strumentale all'attività imprenditoriale svolta, la cui prova deve essere fornita dal soggetto interessato. Infatti, ha aggiunto la Suprema Corte, il diritto alla detrazione dell'Iva non può in alcun modo essere riconosciuto solo sulla base dell'avvenuta corresponsione dell'imposta formalmente indicata in fattura, in quanto è richiesta l'inerenza dell'operazione, che è certamente mancante in caso di operazioni inesistenti.

[torna su](#)

La valutazione dell'inerenza dei costi

Commissione Tributaria Regionale di Milano – Sentenza del 6 settembre 2018, n.3709/20/2018

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, in materia di imposte sui redditi, ha chiarito che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, di cui all'art.109, comma 5, del Tuir, possono essere dedotti solo se è provata l'esistenza dei requisiti dell'effettività, dell'inerenza e della competenza del costo. In particolare, secondo la Commissione, l'inerenza è riferita all'attività e all'oggetto sociale dell'impresa, in quanto essa non integra un nesso di tipo utilitaristico tra costo e ricavo, bensì una correlazione tra costo ed attività dell'impresa, anche solo potenzialmente capace di produrre reddito imponibile.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it